

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Prov. di Pisa

ORIGINALE

Trasmessa al CO.RE.CO. il 10.05.1996 Prot. n. 1495

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero **40** del **24/05/1996**

Oggetto **REGOLAMENTO PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI
SONORE NELL'AMBIENTE PRODOTTE DA ATTIVITA' TEMPO-
RANEE**

L'anno millenovecentonovantasei il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 16,00 nell'apposita sala del Municipio si e' riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Consigliere Anziano in data 20/05/1996 Prot. n. 12933 in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i signori :

	Pres.		Pres.
1. ALESSANDRO NANNIPIERI	X	11. MARCELLO VILLANI	X
2. A. BETTI DEGL'INNOCENTI	X	12. PAOLO PERELLI	X
3. GIORGIO BENVENUTI	X	13. ELENA GIULIANI	X
4. SABINA BONACCORSI	X	14. ALDO DEL GRATTA	X
5. PROF. MARIO TOSCANO		15. ALFIO GRASSINI	
6. MARCO PUSCHI		16. MARCELLO BOSCHI	X
7. LIDO GIOVANNETTI	X	17. VIRGILIO LUVISOTTI	X
8. SONIA PIERACCIONI	X	18. GIOVANNI BECUCCI	
9. ELEONORA SALVADORI	X	19. STEFANO GENOVESI	X
10. STEFANO PECORI	X	20. DR. ROBERTO BIONDI	X
21. GABRIELE SANTONI	X	(Sindaco)	

Presiede il Sig. ALESSANDRO NANNIPIERI, Consigliere Anziano
Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 52 della Legge 8.6.90 n.142, il Sig. DOTT.SSA LAURA BALLANTINI, Vice Segretario Generale, con funzioni di
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti 17 Membri su 21 assegnati, dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori :

1. ELEONORA SALVADORI
2. PAOLO PERELLI
3. STEFANO GENOVESI

Partecipano alla seduta gli Assessori Contrassegnati :

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. PISTELLI GIANLUCA | X. PALAZZI SERGIO |
| X. GUIDI FABRIZIO | X. FASANO LEONARDO MARIA M. |
| 3. NICOLINI IDA | X. LAZZARINI ROSANNA |

Il sottoscritto
attesta la regolarita'
ecnica del presente
atto ai sensi e per
i effetti dell'art.
della legge 8.6.90
142.

RESPONSABILE

Il sottoscritto attesta
la regolarita' contabile
e la relativa copertura
finanziaria del presente
atto ai sensi del combi-
nato disposto dagli art.
53 e 55 della legge
8.6.90 n. 142.

IL RAGIONIERE CAPO

Il sottoscritto esprime
parere favorevole alla
adozione del presente
atto sotto il profilo
della legittimita' ai
sensi dell'art 53 della
legge 8.6.90 n. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il DPCM 1 Marzo 1991 avente ad oggetto : "disposizioni e limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno "in attuazione dell'art 2 comma 14 della Legge 349/86;

Visto in particolare l'art. 1 comma 4 del citato DPCM che testualmente afferma: " le attivita' temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico "sentita la competente USL";

Vista la Legge Quadro n. 447/95, inerente l'Inquinamento acustico che:

a) "stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (art. 1)" e demanda al Ministero dell'Ambiente la funzione centrale di indirizzo politico-amministrativo;

b) attribuisce ai Comuni competenze in materia di :

- 1) classificazione del territorio in " ZONE ACUSTICHE " coordinate con il PRG;
- 2) redazione di Piani di Risanamento;
- 3) controlli;
- 4) regolamenti per l'attuazione della disciplina Statale e Regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- 5) autorizzazioni in deroga ai limiti sonori stabiliti dalla legge;

c) prevede lunghi tempi di attuazione in quanto:

- 1) lo Stato dovra' provvedere alla determinazione in particolare dei valori limite, dei valori di attenzione e dei valori di qualita' previsti dall'articolo 2 della suddetta normativa, determinazione essenziale ai fini dell'attuazione delle competenze comunali in materia;
- 2) le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, dovranno in particolare definire con legge i criteri in base "ai quali i Comuni, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualita' di cui all'art. 2 comma 1 lettera h,....." (art. 1 comma a);

d) richiama esplicitamente il DPCM 1.1 1991 e non indica le norme incompatibili con la legge quadro demandandone la loro abrogazione ad apposito regolamento statale non ancora emesso; Ritenuta legittima ed opportuna la volonta' dell'Amministrazione comunale di provvedere alla disciplina delle autorizzazioni di cui al 2° capoverso del presente atto, attraverso una serie di "norme" costituenti un apposito Regolamento Comunale, sulla base delle indicazioni e valori espressi nel DPCM 1.3.1991;

Elaborato allo scopo un apposito Regolamento da parte del

Responsabile della U.O. Ambiente del Servizio Urbanistica, allegato sub lettera A;

Vista la relazione tecnica redatta dal medesimo Responsabile allegata al presente atto sub lett. B);

Dato atto che il regolamento e' stato preventivamente esaminato e licenziato con parere favorevole da parte della Commissione Consiliare in data 21/5/1996;

Visto il DPCM 1 Marzo 1991, art. 1 comma 4;

Vista la Legge Quadro in materia di Inquinamento acustico n. 447/95;

Visto l'art 6 dello Statuto Comunale relativo ad atti deliberativi e Regolamenti;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'USL, dalle U.O. Attivita' Produttive e Lavori Pubblici nonche' dalla Polizia Municipale, conservati agli atti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142 dell'8/6/90 dal Responsabile del Servizio interessato e dal Segretario Generale;

Dato atto che, per la materia del presente atto, non e' richiesto il parere in ordine alla regolarita' contabile e copertura finanziaria;

Visto l'art. 32 della L. 142/90;

Sentita la relazione dell'Assessore all'Ambiente Guidi Fabrizio con la quale vengono illustrati i contenuti e le finalita' del regolamento al quale potranno essere apportate eventuali modifiche dopo un periodo di verifica, intervengono i Consiglieri:

BIONDI Roberto per riferire assenso al regolamento, dallo stesso sollecitato nel passato anche con interrogazioni;

BETTI Alessandro per esprimere consenso al regolamento che permette di coniugare l'esigenza di quiete della comunita' con lo svolgimento di manifestazioni che sono ormai appuntamenti tradizionali; propone comunque di aumentare di mezza ora i limiti di cui all'art. 8, comma 2);

LUVISOTTI Virgilio per concordare con quanto in esame anche se esprime riserve sulla sua funzionalita' viste le difficolta' di controllo delle immissioni sonore;

VILLANI Marcello il quale, pur concordando con l'impronta generale del regolamento, ritiene che i 10 giorni di cui all'art. 9 appaiono pochi per cui chiede che siano aumentati a 15;

BOSCHI Marcello per esprimere apprezzamento verso il regolamento chiedendo, pero', di derogare maggiormente per le attivita' di Luna Park, Circhi, etc. in quanti espressioni lavorative;

PECORI Stefano il quale condivide la sensibilita' dell'Amministrazione nell' avere approntato un regolamento che disciplini e "contenga" l'inquinamento acustico provocato soprattutto durante lo svolgimento di manifestazioni popolari e politiche che ormai hanno assunto carattere tradizionale; ma proprio per quest'ultima caratteristica ritiene che comprimere le manifestazioni estive nei 10 giorni come proposto all'art. 9 sia penalizzante, per cui propone che questa disposizione sia cancellata ed indica nel Sindaco l'autorita' cui spetti regolamentare i tempi avendo come riferimento l'altro limite di deroga e cioe' 40 giorni all'anno;

Conclude la discussione il Sindaco per ribadire le finalita' del regolamento che, se pure in via sperimentale, tende a salvaguardare la quiete pubblica pur in presenza di manifestazioni che ormai sono radicate sul territorio;

Concorda con la proposta di modifica avanzata dal Consigliere Pecori che e' pure condiviso dall'Assessore Guidi Fabrizio;

Per dichiarazione di voto intervengono:

Luvisotti Virgilio per riferire il proprio disappunto per la proposta di modifica avanzata dal Consigliere Pecori in quanto

snatura completamente l'impianto del regolamento;

Analoghe dichiarazioni sono rese dai Consiglieri Biondi Roberto e Boschi Marcello;

I Consiglieri Pecori Stefano e Betti Alessandro, a nome dei rispettivi gruppi, annunciano voto favorevole;

Indi

Il Presidente, nei modi e forme di legge, mette in votazione le proposte di modifica al regolamento:

A) - Proposta di modifica dell'art. 8 comma 2: - aumento di mezza ora dei tempi di chiusura delle manifestazioni - dalle 23,30 alle 24 - dalle 24 alle 00,30 -:

Voti favorevoli 13
Voti contrari 3
Astenuti 1

B) - Proposta di modifica dell'art. 9: - eliminare la previsione limitativa dei 10 giorni al mese -:

Voti favorevoli 13
Astenuti 4

Successivamente viene posto in votazione, sempre nei modi e forme di legge, l'intero regolamento così come sopra modificato e accertato il seguente risultato:

Consiglieri presenti 17 Consiglieri votanti 13

Voti favorevoli 13
Astenuti 4

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento Comunale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sub lett. A) per la disciplina delle attività rumorose temporanee " ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DPCM 1 Marzo 1991, regolamento composto di n. 19 articoli;
- 2) Di pubblicare il Regolamento in oggetto all'Albo pretorio, dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale;
- 3) Di incaricare della esecuzione del presente atto gli Uffici Comunali Ambiente, Polizia Municipale, Commercio, Lavori Pubblici e Segreteria, ognuno per la parte di rispettiva competenza;
- 4) Di sottoporre la presente delibera al controllo preventivo di legittimità da parte del Co.Re.Co., ex art. 45, I comma, L. 142/90;

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

prot.....

16.4.1996

Oggetto: Regolamento rumori per attivita' temporanee

Con la presente si rimette in allegato copia di proposta del regolamento per " la limitazione delle emissioni sonore nell'ambiente prodotte da attivita' temporanee " per un esame precedente la sua approvazione.

Il Resp UO Ambiente
Dott.ssa Elena Fantoni

REGOLAMENTO

PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE
NELL'AMBIENTE PRODOTTE DA ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 1 FONDAMENTI NORMATIVI

Le norme contenute nel presente Regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione dell'art. 1, comma 4°, del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 avente per oggetto "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 Marzo 1991 n. 57, ed in esecuzione delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 25 Gennaio 1993, avente per oggetto "Linee guida per l'applicazione sul territorio regionale dei disposti del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 - limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

ART. 2 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento stabilisce norme, nell'ambito del solo territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee.

Sono pertanto abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da questa Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Fino all'entrata in vigore della suddivisione del territorio in zone con differenti livelli massimi sonori di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, sono applicati i limiti previsti all'art. 6 del citato D.P.C.M.

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alle attività temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

Tali attività sono:

- > Cantieri edili
- > Luna Park
- > Manifestazioni musicali
- > Manifestazioni popolari
- > Altre attività con caratteristiche temporanee

Sono pertanto escluse dall'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento le attività di cui sopra, qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 o all'art. 6 dello stesso.

ART. 4 MISURE

Il rilevamento delle immissioni sonore dovrà essere effettuato conformemente a quanto prescritto nell'allegato B del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 ed ai criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 25 Gennaio 1993, con le precisazioni ed aggiornamenti che i competenti Organi della USL riterranno opportuno adottare, in relazione alle varie tipologie di attività temporanee ed alle diverse collocazioni delle attività stesse nel tessuto urbano.

ART. 5 ORARIO DIURNO E ORARIO NOTTURNO

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, ed in particolare sulla definizione dell'orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO: dalle ore 06.00 alle ore 22.00

ORARIO NOTTURNO: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

ART. 6 CANTIERI EDILI

ART. 6.1. LIMITI MASSIMI

Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, scavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.), dovranno essere di tipo silenzioso conformemente alle direttive CEE recepite con D.M. 28.11.87 n. 588, D.L. 27.01.92 n. 135, D.L. 27.01.92 n. 137, qualora diano luogo ad immissioni sonore non conformi ai limiti prescritti nella zonizzazione di cui all'art. 3 e qualora i livelli rilevati nelle abitazioni circostanti non possano essere ridotti mediante provvedimenti di altro tipo.

Per altre macchine o impianti non considerati nei suddetti decreti, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili, al fine di rendere meno rumoroso il loro uso.

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

- * dalle ore 07.30 alle ore 12.30 - periodo estivo e invernale
- * dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - periodo estivo
- * dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - periodo invernale

Il limite massimo consentito di immissione sonora è quello corrispondente alla VI zona del DPCM 1 Marzo 1991: 70 dB (A).

ART. 6.2 DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie di cui sopra e precisamente:

- * dalle ore 09.00 alle ore 12.30 - periodo estivo e invernale
- * dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - periodo estivo
- * dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - periodo invernale

Tale limite non potrà comunque superare il valore di 85 dB (A).

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2°, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

ART. 6.3 PERIODI FESTIVI E NOTTURNI

Per i giorni festivi e per i periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M.; Nel caso non sia ancora esecutiva la zonizzazione, si applicano i criteri stabiliti nell'art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

ART. 6.4 INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA'

Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, potranno essere concesse ulteriori deroghe.

ART. 7 LUNA PARK, CIRCHI E ASSIMILABILI

ART. 7.1 LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei Luna Park e Circhi Equestri. Questi sono impianti che operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi dovranno rispettare il seguente orario:

* dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.30

* il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00

Il limite massimo assoluto consentito di immissione sonora è quello corrispondente alla V zona del DPCM 1 Marzo 1991: 70 dB (A) di giorno e 60 dB (A) di notte.

Oltre tale orario l'attività può restare in funzione rispettando però i limiti massimi di immissione sonora per quella zona, a cui si applica il criterio differenziale.

Nel caso in cui l'impianto sia inserito in zona industriale, si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 per detta zona.

ART. 7.2 DEROGHE

Potrà essere concessa ulteriore deroga ai limiti assoluti di cui al precedente articolo, tenuto conto della zona di installazione delle strutture, ed in particolare la distanza da abitazioni, ospedali, case di cura, alberghi, ecc..

Tale limite non potrà comunque eccedere 85 dB(A) all'interno dell'impianto o del complesso di impianti.

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

ART. 7.3 MISURE

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 8 MANIFESTAZIONI POPOLARI E MUSICALI

ART. 8.1 LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo:

- a) manifestazioni popolari quali sagre, feste rionali, manifestazioni culturali, sportive, ecc..., dotate di impianti fissi che emettono rumore. Esse operano anche per più giorni nella stessa area
- b) manifestazioni musicali. Esse possono anche svolgersi all'interno di manifestazioni di cui al precedente punto a).

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

- * dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 24.00
- * il Venerdì e il Sabato fino alle ore 00.30

Il limite massimo assoluto consentito di immissione sonora, è quello corrispondente alla V zona del DPCM 1 Marzo 1991: 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte.

ART. 8.2 DEROGHE

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, ed in considerazione del rilievo dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente comma fino ad un limite massimo di:

- 1)- 85 dB(A) per le manifestazioni di cui al precedente punto a)
- 2)- 95 dB(A) "slow" per le manifestazioni di cui al precedente punto b)

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

Il Sindaco potrà consentire inoltre deroghe sull'orario stabilito nell'art. 8.1 per manifestazioni di particolare rilievo, tenendo conto della zona ove si svolge l'attività, il periodo e l'importanza turistico-commerciale dell'iniziativa.

ART. 8.3 MISURE

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del

presente Regolamento.

ART. 9

Nell'ambito di una stessa area, per motivi connessi al rispetto della quiete pubblica, per le attività temporanee di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento - qualora superino i limiti del DPCM 1/3/91 (artt. 2 e 6) - sono consentite manifestazioni per un periodo massimo complessivo di 40 gg. all'anno.

ART. 10 ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 10.1 LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente negli articoli precedenti del presente Regolamento, quali 'il taglio delle erbe, i lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, l'emungimento e distribuzione di acque irrigue, i detonatori per il disturbo della fauna ornitica, ecc...

Esse operano per più ore al giorno nello stesso territorio.

Le attività in questione devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore, al fine di salvaguardare la salute pubblica.

L'attivazione delle macchine rumorose ed in genere, l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

giorni feriali:

- > dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- > dalle ore 16.30 alle ore 19.00 - periodo estivo
- > dalle ore 15.30 alle ore 18.00 - periodo invernale

giorni festivi:

- > dalle ore 10.00 alle ore 12.30
- > dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - periodo estivo
- > dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - periodo invernale

Il limite massimo assoluto consentito di immissione sonora è quello corrispondente alla IV zona del D.P.C.M. 1 Marzo 1991: 65 dB(A)

Relativamente agli strumenti per il disturbo sonoro della fauna ornitica vale il seguente orario:

- > dalle ore 07.30 alle ore 13.00 - periodo estivo e invernale
- > dalle ore 15.00 alle ore 20.00 - " " "

e l'osservanza di 200 metri dall'abitazione più vicina.
La loro attivazione è consentita esclusivamente nei periodi : semina - germinazione e maturazione - raccolta delle colture.
I proprietari di Aziende Agricole sono tenuti, se richiesto dai soggetti preposti al controllo, a fornire informazioni in relazione al numero di apparecchi installati ed al loro periodo di attivazione.

ART. 10.2 DEROGHE

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, ed in considerazione dell'attività svolta, potranno essere concesse ulteriori deroghe agli orari e ai limiti di cui al precedente articolo. Il limite sonoro non potrà comunque eccedere 80 dB(A).

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2°, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

ART. 11 AUTORIZZAZIONI

Le attività che ricadono nella tipologia indicata all'art. 10 del presente Regolamento e quelle che non danno luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione di cui all'art. 2 del DPCM 1 Marzo 1991, ovvero all'art. 6 dello stesso, non sono tenute alla presentazione di alcuna domanda per l'immissione sonora dovuta all'attività svolta.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni di abitanti della zona, controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Per le altre attività contemplate nel presente Regolamento vale quanto stabilito negli articoli successivi.

ART. 11.1 IMMISSIONE SONORA NON CONFORME AI LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE

Le attività oggetto del presente Regolamento che dovessero

superare i limiti massimi di immissione sonora previsti per la classe di destinazione d'uso del territorio, artt. 2 e 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, per poter svolgere la propria attività dovranno presentare:

- a) qualora rispettino i limiti massimi consentiti dal presente Regolamento, UNA COMUNICAZIONE AL SINDACO DI CONFORMITA' agli stessi
- b) qualora non rispettino i limiti massimi consentiti dal presente Regolamento, UNA DOMANDA AL SINDACO DI DEROGA agli stessi, secondo apposita modulistica

La comunicazione/domanda dovrà essere presentata al Comune almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

L'attività che presenta la comunicazione di cui al punto a), è tacitamente autorizzata, salvo diverse disposizioni da parte dell'autorità competente.

Il Sindaco, sentito il parere della Azienda U.S.L., procede, entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della domanda, di cui al punto b), al rilascio o alla negazione dell'autorizzazione, tenuto conto della:

- > durata dell'attività
- > entità del disagio causato
- > periodo dell'anno
- > luogo di svolgimento dell'attività

L'autorizzazione potrà contenere anche opportune prescrizioni per la limitazione dell'inquinamento acustico.

Il Sindaco può procedere al rilascio o alla negazione dell'autorizzazione anche in contrasto con il parere espresso dalla USL, dandone comunque comunicazione alla stessa.

Copia dell'autorizzazione sindacale, emessa ai sensi del presente Regolamento, verrà trasmessa all'Ufficio Comunale competente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché al Comando di Polizia Municipale per gli eventuali controlli.

ART. 11.2 PROCEDURE DI URGENZA

Le attività che devono iniziare lavorazioni rumorose urgenti, pur non potendo rispettare i termini temporali di cui al precedente articolo, dovranno presentare comunque apposita domanda.

L'Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria.

Il Sindaco, acquisito il parere della Azienda U.S.L., procede al

rilascio dell'autorizzazione definitiva o alla revoca di quella provvisoria.

ART. 12 RESPONSABILI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è Responsabile del Procedimento Amministrativo oggetto del presente Regolamento il Responsabile del Servizio Ambiente.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 17.

ART. 13 PARERE DELLA AZIENDA U.S.L.

Il Sindaco provvede alla trasmissione di copia della comunicazione/domanda presentata, all'Azienda U.S.L., corredata da tutte le notizie relative:

- alle caratteristiche urbanistiche dell'area circostante
- alla zonizzazione definitiva di cui all'art. 2 del DPCM 1 Marzo 1991
- alla zonizzazione provvisoria prevista dall'art. 6 del citato DPCM
- alle caratteristiche degli impianti rumorosi

L'Azienda U.S.L. provvede alla espressione del proprio parere, corredato di eventuali prescrizioni, entro 10 giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.

Il parere deve essere inviato al Sindaco presso il Servizio Ambiente.

ART. 14 CONTROLLI

Controlli sulle attività oggetto del presente regolamento possono essere effettuate dalla Polizia Municipale la quale potrà accertare :

- a) l'esistenza di attrezzature rumorose proprie di quelle attività che danno luogo a rumori oltre i limiti di zona previsti dal DPCM 1.3.1991
- b) il possesso dell'autorizzazione (se richiesta),rilasciata ai sensi del regolamento in oggetto
- c) il rispetto degli orari per lo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dal presente regolamento

Nel caso in cui l'attività, facendo uso di attrezzature rumorose di cui al punto a), non possieda l'autorizzazione richiesta così come - pur essendo in possesso della stessa - non rispetti gli orari consentiti, gli Agenti di Polizia Municipale potranno sospendere

l'attività rumorosa

In qualsiasi momento il Sindaco potrà richiedere al competente servizio della Azienda U.S.L. di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente Regolamento.

I risultati dei controlli dovranno essere inviati al Sindaco.

ART. 15 PARTICOLARI CONDIZIONI LOCALI

Qualora, per particolari condizioni locali, venga riscontrato che le immissioni autorizzate espressamente o tacitamente, recano comunque grave disagio alla popolazione, il Sindaco, su proposta dell'Azienda U.S.L., può procedere:

a) alla **revoca dell'autorizzazione**.

Le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal DPCM 1 Marzo 1991, e rispettare inoltre il "criterio differenziale";

b) alla **modifica dell'autorizzazione**, stabilendo orari e limiti sonori più restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal DPCM 1 Marzo 1991 art.2, ovvero art.6 dello stesso.

Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

a) classe di destinazione d'uso del territorio ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, ovvero dell'art. 6 dello stesso;

b) livello differenziale;

c) eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;

d) disagio causato alla popolazione.

ART. 16 SUPERAMENTO LIMITI

ART. 16.1 ORDINANZA DI REVOCA

In caso di inosservanza degli orari e/o dei limiti sonori, autorizzati tacitamente o espressamente, il Sindaco può provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.

Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

a) misura del valore del superamento dei limiti prescritti;

b) durata del superamento;

c) classe di destinazione d'uso del territorio ai sensi dell'art.2 del DPCM 1 Marzo 1991, ovvero dell'art. 6 dello stesso;

d) altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;

- e) disagio causato alla popolazione;
- f) grado dell'inosservanza degli orari;

ART. 16.2 DIFFIDA

Il Sindaco può emettere -nei confronti del Soggetto Autorizzato- una ordinanza di diffida, inviata per conoscenza alla Azienda USL, per riportare immediatamente il livello dell'immissione sonora entro i limiti concessi, prescrivendo la presentazione di una relazione che specifichi le cause del superamento del valore limite ed i provvedimenti presi per la sua eliminazione.

Tale relazione dovrà essere inviata alla Azienda USL che procederà alla verifica secondo le modalità di cui all'art. 12, senza ulteriore richiesta del Sindaco.

Nel caso, dal nuovo controllo fonometrico, l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti concessi, il Sindaco procederà alla revoca dell'autorizzazione concessa.

Nel caso, entro il termine fissato dalla ordinanza di diffida, la ditta non abbia inviato alcuna comunicazione, il Sindaco procederà alla revoca dell'autorizzazione.

In ogni caso si applicano comunque le sanzioni amministrative di cui all'art. 18.

L'attività cui è stata revocata l'autorizzazione di cui al presente Regolamento dovrà rispettare i livelli assoluti massimi di immissione sonora di cui al citato D.P.C.M. 1 Marzo 1991 relativi alla definitiva classe di destinazione d'uso del territorio di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 o alla provvisoria classe di destinazione d'uso prevista dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, nonché il criterio differenziale.

Resta fermo il potere dell'Autorità Comunale di adottare decisioni non conformi al parere espresso dalla Azienda U.S.L., dandone comunicazione alla stessa.

ART. 17 IMMEDIATA CESSAZIONE

Nel caso l'autorità di controllo accerti, da parte di attività temporanee, il superamento dei limiti di legge in mancanza della necessaria autorizzazione, il Sindaco provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

ART. 18 SANZIONI

Qualora dal fatto non ne derivi un più grave reato punibile dalla legge penale, per le violazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge 24.11.1982 n°689, con riferimento all'art. 16 e per quanto disposto dagli art. 197 e ss. della Legge Comunale e provinciale.

Qualunque attività tra quelle contemplate all'art. 3 che:

A) superi i limiti massimi assoluti di immissione sonora previsti nella zonizzazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, o fino alla sua definizione, i limiti assoluti di cui all'art. 6 del suddetto Decreto, senza aver richiesto l'autorizzazione del Sindaco o presentato la comunicazione di cui all'art. 11.1

è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 con e immediata cessazione dell'attività

B) superi i limiti stabiliti nell'autorizzazione -tacita o espressa- di cui al presente Regolamento

è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 3.000.000, fatti salvi eventuali altri provvedimenti amministrativi adottati dal Sindaco.

ART. 19

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana, per quanto compatibile, e alle norme di legge vigenti.

Il presente Regolamento rimane in vigore fino all'emanazione delle norme attuative della Legge 447/95 se ed in quanto in contrasto con queste.

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE

Il DPCM 1 Marzo 1991 in materia di inquinamento acustico, stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed abitativo.

All'art. 1 comma 4° di detto decreto è prevista l'autorizzazione di attività rumorose temporanee, da parte del Sindaco.

Tali autorizzazioni possono essere rilasciate anche in deroga ai limiti imposti dal decreto medesimo.

Il Sindaco deve tuttavia, prima di dettare opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico e quindi il disturbo, "sentire il parere della competente USL".

Quanto sopra richiede una valutazione attenta dei singoli casi ed una disciplina univoca degli stessi: e' stato ritenuto così opportuno elaborare un apposito Regolamento in collaborazione con il Responsabile della U.O. Ambiente del Comune di Cascina, sulla base del Regolamento già in vigore presso il Comune di Pisa. A questo sono state apportate modifiche connesse alle peculiarità territoriali dei rispettivi comuni nonché modifiche atte ad snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni in deroga.

Il Regolamento è stato sottoposto al parere preventivo della USL - in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e l'entità consentita del rumore per le attività considerate - nonché al parere degli Uffici comunali interessati dal provvedimento.

Nel Regolamento, in particolare vengono presi in considerazione i cantieri edili, i luna park, le manifestazioni musicali, le manifestazioni popolari, altre attività rumorose a carattere temporaneo.

Per ciascuna attività è determinato il limite massimo di rumorosità consentita - in orario stabilito dal Regolamento - e le eventuali deroghe a detti limiti, sempre in orario prestabilito.

Vengono poi individuati i responsabili dei procedimenti amministrativi, (art. 12), le procedure per la richiesta di parere alla USL (art. 13), i casi in cui il Sindaco emette ordinanza di revoca dell'autorizzazione (artt. 15 e 16.1) o diffida a riportare il livello dell'immissione sonora entro i limiti prescritti (art. 16.2), le sanzioni in caso di superamento dei limiti stabiliti dal DPCM 1 Marzo 1991 e quelli stabiliti dal Regolamento in oggetto, le modalità di controllo delle emissioni (art. 14), le sanzioni applicabili per inosservanza delle disposizioni regolamentari (art. 18).

L'elaborazione del Regolamento era iniziata precedentemente alla emissione della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico N°447/95.

La Legge Quadro non appare tuttavia in contrasto con la disciplina regolamentare elaborata in quanto ripetutamente la stessa richiama il DPCM 1.3.1991 - assunto come base per l'elaborazione del presente Regolamento - ed in quanto non indica esplicitamente le norme da abrogare, compito questo demandato ad un successivo Regolamento statale ad oggi inesistente.

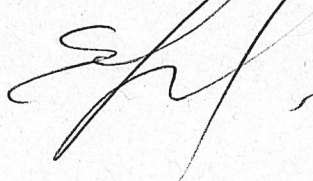
La Legge Quadro prevede inoltre lunghi tempi di attuazioni (minimo 18 mesi) in quanto sia lo Stato che le Regioni dovranno emanare norme e regolamenti di competenza nonché una serie di valori limite previsti dall'articolo 2 della norma.

Quanto sopra legittima e rende opportuna a mio parere la volontà dell'Amministrazione comunale di provvedere comunque all'approvazione del Regolamento in oggetto sulla base delle disposizioni del DPCM 1.3.1991, prevedendone una revisione - se necessaria -, alla luce delle indicazioni normative, regolamentari e tecniche attuative della Legge Quadro.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole all'adozione del presente atto.

San Giuliano Terme, 29.02.96

IL RESPONSABILE U.O. AMBIENTE
Dott.ssa Elena Fantoni



IL SEGRETARIO
DOTT. SSA LAURA BALLANTINI

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO NANNIPFIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESITO DI CONTROLLO
(Artt. 45, 46, 47, Legge 8 Giugno 1990, N. 142)

Certifico che la presente deliberazione:
è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal _____ al _____ senza
opposizioni o reclami;
è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine
di 15 giorni dalla ricezione da parte del CO.R.E.CO. in data _____
è divenuta esecutiva il _____ data di ricezione della
comunicazione di avvenuto controllo da parte del CO.R.E.CO.

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Prov. di Pisa
IL SEGRETARIO
CERTIFICA

che copia della presente deliberazione esecutiva è stata pubblicata all' Albo Pretorio Comunale per 15
giorni interi e consecutivi e cioè dal 03/07/96 al 18/07/96 inclusi,
ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Statuto Comunale
n. 403 del Registro Generale

S. Giuliano Terme li 19 LUG. 1996



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO MANNIPIERI

IL SEGRETARIO

DOTT. SSA LAURA BALLANTINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESITO DI CONTROLLO
(Artt. 45,46,47, legge 8 Giugno 1990, N. 142)

Certificasi che la presente deliberazione :

- 1) e' stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10 GIU. 1996 al 25 GIU. 1996 senza opposizioni o reclami;
- 2) e' divenuta esecutiva il 02 LUG. 1996 per decorrenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. in data 12/06/96
- 3) e' divenuta esecutiva il _____, data di ricezione della comunicazione di avvenuto controllo da parte del CO.RE.CO.
- 4) e' divenuta esecutiva il _____ undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione in quanto :
☐ meramente esecutiva di altra deliberazione;
☐ non compresa nell'elenco di cui all'art. 32 - Atto interno;

IL SEGR. GEN.LE / IL V. SEGR. GEN.LE

Il CO.RE.CO. :

- 1) ha pronunciato con decisione n. _____ del _____ l'annullamento / il parziale annullamento.
- 2) ha chiesto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio con decisione n. _____ del _____ cui e' stato corrisposto con atto/nota n. _____ del _____ ;
A seguito di quanto sopra la deliberazione :
- e' divenuta esecutiva il _____ ;
- e' stata annullata con decisione n. _____ del _____ ;

IL SEGR. GEN.LE / IL V. SEGR. GEN.LE